

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 142

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della "Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali" - L.R. 3/2010 articolo 9 comma 1.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010;

VISTA la deliberazione della n. 102 del 23.01.2012 con la quale la Giunta Regionale ha designato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali e, nel contempo, si è riservata di determinare la relativa indennità spettante all'atto del nomina;

CONSIDERATO che, a tal fine e in analogia, può essere applicato il d.lgs. 502/92 art. 3 c. 13 che prevede che "L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale.... Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti";

RILEVATO che i revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;

DECRETA

Art. 1)

Di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia regionale attività Irrigue e forestali", nelle persone:

- Dott. Dario MONTANARO n. a Fasano (BR) il 19.12.1969;
- Dott. Giuseppe GIAMPORCARO n. a Bari il 26.08.1966;
- Dott. Roberto PESINO n. a Giuggianello (LE) il 28.10.1958.

Art. 2)

Di dare atto che i nominati, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, devono produrre documentazione o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80 e della L. n. 55/90, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Area per le Politiche dello Sviluppo Rurale.

Art. 3)

Di dare atto che l'attività del Collegio è disciplinata dall'art. 9 della ripetuta l.r. 3/2010 e di tanto deve essere fornita informativa ai direttori d'Area competenti, attraverso l'inoltro dei verbali delle sedute del Collegio.

Art. 4)

Di determinare il compenso spettante a ciascun componente del Collegio nell'ammontare lordo annuo di euro 9.000,00 (euro novemila/00) e al Presidente del Collegio l'ammontare lordo annuo di euro 10.800,00 (euro diecimila ottocento/00).

Art. 5)

Di determinare quale rimborso spese onnicomprensivo spettante a ciascun componente del Collegio la somma forfettaria di euro 200,00 (duecento/00) euro/per seduta verbalizzata.

Art. 6)

Di dare atto, ancora, che la spesa complessiva di euro 28.800,00 (euro ventottomilaottocento/00), oltre quella per rimborso delle spese di viaggio e pasto viene fronteggiata dal bilancio dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Art. 7)

Di dare atto, infine, che l'incarico decorre dall'adozione del decreto di nomina e che il Collegio resta in carica fino a novanta giorni dopo l'inizio di

ogni legislatura ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 3/2010.

Art. 8)

Di disporre di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 28 febbraio 2012

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 143

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Molfetta "per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P. Rione Madonna dei Martiri' nel Comune di Molfetta", sottoscritto in data 23 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 23 dicembre 2011 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta apposito "Accordo di Programma" per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P. Rione Madonna dei Martiri' nel Comune di Molfetta, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 17 novembre 2009;

VISTO che con la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2012, il Consiglio Comunale di Molfetta ha ratificato il suddetto "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34, V comma, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO che l'art. 34, IV comma del D.lgs n. 267/2000 prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Molfetta, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P. Rione Madonna dei Martiri' nel Comune di Molfetta, sottoscritto in data 23 dicembre 2011 dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, salvo quelli derivanti dal suddetto Accordo di Programma, e produce, in ogni caso, per quanto di competenza della Regione gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi tutti i vincoli e le tutele previsti dalla normativa vigente.

Il presente Decreto s'intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla, qualora gli interventi non siano realizzati a qualsiasi titolo e ragione entro i termini indicati nel medesimo Accordo di Programma.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma a), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1993.

Bari, li 28 febbraio 2012

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 144

Art. 8 del D.M. 501/96. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

premesso che:

- l'art. 9 della L. 580/93 ha introdotto, nell'ambito